



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



RENTRI: REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE TRACCIABILITÀ RIFIUTI

PREMESSA

Il RENTRI accoglierà procedure e adempimenti previsti dal Testo Unico Ambientale, il decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'articolo 188-bis e secondo tempistiche d'avvio differenziate

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti segna un cambio di passo nella gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con il fine di digitalizzare procedure e adempimenti. Un obiettivo che si lega anche all'attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il RENTRI non è da confondere con il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Di fatto però il SISTRI non è mai divenuto pienamente operativo e a decorrere dal 2011 sono state introdotte diverse proroghe e modifiche, che hanno contribuito a rendere sempre più complessa e disordinata l'attuazione del sistema di tracciabilità.

Come noto agli addetti ai lavori, il SISTRI è stato soppresso dal 1° gennaio 2019 dall'articolo 6, comma 1 del decreto legge n. 135/2018, il quale ha altresì previsto la definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente.

Il RENTRI nasce, quindi, a seguito delle difficoltà operative nell'avvio di un nuovo sistema di gestione degli adempimenti legati alla tracciabilità dei rifiuti, con un'eredità pesante e sotto la stretta attenzione di addetti ai lavori e imprese del settore

LE STRUTTURA DEL RENTRI

Scendendo nell'analisi del nuovo Registro e degli adempimenti connessi, è bene partire dal capire

come sarà strutturato. Sono due le sezioni dello strumento telematico gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- **sezione Anagrafica**, contenente i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti;
- **sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati degli adempimenti e dei sistemi di geolocalizzazione, ossia delle informazioni annotate nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di Identificazione dei rifiuti.

I SOGGETTI OBBLIGATI

Produttori di rifiuti pericolosi

A individuarli è l'articolo 12 del Regolamento di cui al decreto MASE n. 59/2023:

- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Produttori di rifiuti non pericolosi

Per i produttori di rifiuti non pericolosi l'iscrizione è obbligatoria per imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti se appartenenti ai settori di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g), ovvero i soggetti che operano nei settori delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali e del trattamento rifiuti, acque e fumi.

Esclusioni

L'iscrizione non è invece obbligatoria - fermo restando la possibilità di effettuarla su base volontaria - per i produttori dei settori prima individuati se hanno meno di 10 dipendenti, oltre ai produttori di rifiuti non pericolosi appartenenti ai settori del commercio, dei servizi agricolo, sanitario e di costruzione e demolizione, indipendentemente dal numero dipendenti.

DEFINIZIONE DI RIFIUTO PERICOLOSO

Da quanto sopra elencato è evidente quindi che gli obblighi legati all'avvio del RENTRI partono dalla classificazione dei rifiuti dettata dal decreto legislativo n. 152/2006.

L'articolo 183 definisce in primo luogo come rifiuto: “ **qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi**”.

I rifiuti vengono classificati in **urbani e speciali** e, sulla base delle diverse caratteristiche, in rifiuti **pericolosi e non pericolosi**.

Tralasciando i rifiuti urbani e speciali non pericolosi, i rifiuti pericolosi sono i seguenti

a) Rifiuti Urbani pericolosi

I primi (RUP) sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". Tra i RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

b) Rifiuti Speciali pericolosi

I rifiuti speciali pericolosi sono invece quelli generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti, fattore che comporta la necessità di un trattamento volto a ridurre la pericolosità. Si tratta in pratica dei rifiuti generati dalle seguenti attività:

- raffinazione del petrolio;
- processi chimici;
- industria fotografica;
- industria metallurgica;
- oli esausti;
- solventi;
- produzione conciaria e tessile;
- impianti di trattamento dei rifiuti;
- ricerca medica e veterinaria

LE TEMPISTICHE

L'analisi dei soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI è la base di partenza per definire i tempi da rispettare, differenziati **in ragione della natura e delle dimensioni dei singoli operatori**.

È l'articolo 13 del decreto MASE n. 59/2023 a fornire nel dettaglio le tempistiche di iscrizione, decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ossia dal 15 giugno 2023:

- a decorrere **dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi**, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 (enti o imprese che si occupano di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti);
- a decorrere **dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi**, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere **dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi**, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI	Decorrenza e scadenze
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti: a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.	Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Enti o imprese che si occupano di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti.	Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti: a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.	Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
Per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati con meno di dieci dipendenti: a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.	Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

PROCEDURA OPERATIVA

Dal punto di vista operativo, l'iscrizione dovrà avvenire tramite il portale RENTRI messo a punto dal MASE, accedendo all'Area operatori con credenziali SPID / CNS / CIE.

L'iscrizione comporta il pagamento dei diritti di segreteria e del contributo annuale

Soggetti Obbligati	Diritto di segreteria	Contributo annuale prima iscrizione	Contributo annualità successive (scadenza 30 aprile)
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59	10 euro	100 euro	60 euro
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50.	10 euro	50 euro	30 euro
Produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati obbligati all'iscrizione.	10 euro	15 euro	10 euro

LA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

Il registro cronologico di carico e scarico

Il registro cronologico di carico e scarico è il documento all'interno del quale sono annotate, in ordine Cronologico, le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti

prodotti, data di produzione e gestione, ossia tutti quei dati che sono alla base della tracciabilità, della produzione e dell'invio al recupero e allo smaltimento degli stessi.

Il passaggio dal formato cartaceo al formato digitale sarà strutturato per fasi e, nel dettaglio:

- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025: a partire dal 13 febbraio 2025;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 15 agosto 2025: dalla data di iscrizione;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre e il 13 febbraio 2026: dalla data di iscrizione.

Formulario di identificazione del rifiuto

Il FIR è il documento obbligatorio da emettere per ogni tipologia di rifiuto trasportato, necessario per identificare il soggetto che ha prodotto i materiali di scarto, la tipologie di rifiuto, il trasportatore e il destinatario.

A partire dal 13 febbraio 2026 (ma volontariamente anche prima), per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto dovrà essere emesso e gestito in modalità digitale e sottoscritto digitalmente. In aggiunta, il FIR dovrà essere vidimato mediante l'assegnazione di un codice univoco, tramite il servizio delle Camere di Commercio messo a disposizione all'interno del RENTRI.

Tempistiche	Modalità di emissione e vidimazione FIR
Fino al 12 febbraio 2025	Emissione in formato cartaceo mediante il modello di cui al DM 145/1998 - Vidimazione digitale o presso le CCIAA
Dal 13 febbraio 2025	Emissione in formato cartaceo con il modello di cui all'allegato II del DM 59/2023 - Vidimazione digitale obbligatoria tramite RENTRI
Dal 13 febbraio 2026	Emissione in formato digitale per gli operatori obbligati all'iscrizione al RENTRI - Emissione in formato cartaceo per i soggetti non iscritti al RENTRI

IL REGIME SANZIONATORIO

Le regole di riferimento sono contenute all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152/2006.

Fattispecie	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi
Omessa o tardiva iscrizione al RENTRI.	Da 500 a 2.000 euro	Da 1.000 a 3.000 euro.
Omessa o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilità.	Da 500 a 2.000 euro	Da 1.000 a 3.000 euro.
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico.	Da 2.000 a 10.000 euro (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 1.040 euro a 6.200 euro.	Da 10.000 a 30.000 euro (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 2.070 euro a 12.400 euro
Omessa o irregolare tenuta del FIR	Da 1.600 a 10.000 euro	Da 1.600 a 10.000 euro e reclusione fino a 2 anni